

Francesco Romano - Antonio Cammelli

Sindacato: storia di un termine e dei suoi significati

Sindacato: history of a word and its meanings

ABSTRACT: In this paper we present the history of the Italian word «sindacato» in its historical development, where this term has modified its meaning according to the social change of Italian society beginning from the XIII century to nowadays. The legal language always next to the history of a society, because it's the language of social communication.

KEYWORDS: History of legal language; Legal linguistics; Semantic tools for information retrieval

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il termine «sindacato» nei dizionari. – 3. Analisi del termine nelle risorse della banca dati *IS-LeGI*. 4. Note conclusive. – 5. Bibliografia.

1. Introduzione

Le parole hanno una storia, una vita che riflette l'evoluzione delle società, delle idee, delle culture, delle relazioni economiche. Spesso alcune parole si perdono, cioè non vengono più usate, spesso ricomparendo con significati diversi¹. Alcuni significati vanno a sparire ma il termine continua ad essere presente nei testi o nella lingua parlata quotidianamente per riferirsi ad altri concetti o ad altre istituzioni, specie nell'ambito del linguaggio giuridico.

La parola «sindacato» è un esempio molto concreto di questo variare della lingua: alcuni suoi significati, riportati dai dizionari generalisti in uso, sono scomparsi, altri sono ancora pienamente noti e usati ed altri ancora sono sconosciuti ai dizionari generalisti, ma sono invece attestati in antichi dizionari settoriali o nel linguaggio della prassi quotidiana.

L'accesso ad Internet, la presenza di *corpora* linguistici consultabili in Rete permette anche al giurista, allo storico ma anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, di verificare la «vita» di una certa parola nel lessico dei testi giuridici.

Abbiamo verificato i significati che si sono succeduti nel tempo per il termine «sindacato» così, come è stato fatto già in passato con riferimento ad altri termini (cittadinanza, codice, disposizione, identità, mandato, razza)², per mezzo delle risorse presenti nella banca dati *Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano (IS-LeGI)*, liberamente e facilmente consultabile in Rete³.

All'interno della banca dati, il termine è presente in 262 documenti che coprono un periodo storico che va dal 1277 al 1962 (si ricorda però che la banca dati raccoglie documenti tratti dallo spoglio di circa 2000 testi giuridici che attestano la lingua giuridica dal X al XX secolo)⁴.

¹ C. Hagège, *Morte e rinascita delle lingue: diversità linguistica come patrimonio dell'umanità*, traduzione di Luisa Cortese, Milano 2002, p. 14 e 32.

² F. Romano, A. Cammelli, *Strumenti e metodi per lo studio della lingua del diritto. le attestazioni del termine «mandato» nei documenti giuridici antichi e contemporanei*, in Luca D'Onghia e Lorenzo Tomasin (curr.), *Etimologia e storia di parole, atti del XII Convegno ASLI, Firenze, Accademia della Crusca, 3 novembre 2016*, Firenze 2018, pp. 519-527; F. Romano, *Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano: i significati del termine «disposizione»*, in «Informatica e diritto», XXII/2 (2013), pp. 121-135.

³ Per la descrizione di questo strumento si rimanda ad esempio a F. Romano, M.T. Sagri, *Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici del Cnr*, in «Historia et ius», XIII/1 (2012), 6 pp., ma anche F. Romano, E. Tombesi, *Documenti giuridici digitali per la storia del diritto e la lessicografia*, in *Italiano digitale*, XXI/2 (2022), <https://id.accademidellacrusca.org/articoli/documenti-giuridici-digitali-per-la-storia-del-diritto-e-lalessicografia/15817>.

⁴ Nel *Corpus OVI* dell'italiano antico il termine è attestato nel *Libro della Parte del Guelfo di*

Nei documenti della dottrina il termine è attestato 81 volte, in quelli della legislazione in 143 casi (comprendendo in tale categoria statuti di arti e corporazioni, antichi statuti comunali, capitoli di compagnie religiose, dispacci, bandi e ordini, oltre naturalmente a leggi, decreti ed altri strumenti normativi) e in quelli della prassi in 38 casi (si tratta di formulari e altri strumenti notarili).

Le varianti grafiche attestate, ed anch'esse visualizzabili nella banca dati, sono *sindicato*, *sindachato*, *sindichato*, *syndicato*.

2. Il termine «sindicato» nei dizionari

Il *Dizionario della lingua italiana* di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli collega al termine due voci distinte come sostantivo e pure una voce come aggettivo.

Per quanto riguarda la prima voce di «sindicato» come sostantivo, questa si divide in tre accezioni: 1. Esercizio di una funzione di controllo e di revisione in campo giuridico, amministrativo e finanziario; 2. organo deputato a esercitare una attività di controllo, di revisione o di vigilanza; 3. rendiconto di gestione redatto da magistrati e amministratori per i superiori al termine dell'ufficio, per lo più con riferimento storico all'età comunale.

La seconda voce della parola, come sostantivo, è invece attestata nel medesimo dizionario con quattro distinte accezioni: l'associazione di lavoratori (o di datori di lavoro) costituita per la tutela di interessi collettivi (...); la coalizione di imprese in campo economico; l'accordo, la cooperazione, l'associazione, nell'uso finanziario e infine, nel gergo della malavita, con significato di racket (con derivazione dal termine francese «syndicat»).

Lo stesso dizionario attesta l'uso di questa parola anche con funzione di aggettivo nel significato di «sottoposto e soggetto a controllo» nel linguaggio «amministrativo ed economico»⁵.

Nel *Grande Dizionario della Lingua italiana (GDLI)*, possiamo ritrovare molte di queste accezioni, ma anche ulteriori significati. È il caso del significato di «Esame, considerazione, giudizio, critica attenta e anche severa di comportamenti o opinioni» che per Battaglia è una estensione del significato collegato al controllo operato sull'attività di magistrati e funzionari e del relativo rendiconto che essi dovevano fare al termine del loro ufficio⁶.

Firenze (1276-79).

⁵ G. Devoto, G. C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze 1990, p. 1797.

⁶ S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1990, vol. XIX, p. 54.

Ma nel *GDLI* vediamo attestati ulteriori significati di questo sostantivo quali: «incarico di amministratore di beni e proprietà fondiarie, appartenenti per lo più a enti ecclesiastici», «mandato, procura, incarico formale, conferito in particolare a funzionari e ambasciatori del Comune in una trattativa», «speciale magistratura di sindaci inquisitori della Repubblica di Venezia», «ufficio, incarico di sindaco» e come aggettivo anche col significato di «iscritto a una associazione di lavoratori»⁷.

Anche consultando il dizionario Tommaseo, nella sua versione online⁸, il quadro è per lo più il medesimo e la situazione non muta neppure dopo la lettura del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*⁹.

Nelle risorse della banca dati *IS-LeGI*, si possono trovare conferme dei significati fin qui attestati, ma forse anche differenti accezioni non presenti in altri dizionari.

3. *Analisi del termine nelle risorse della banca dati IS-LeGI*

Tra i documenti consultati nella banca dati *IS-LeGI* grande rilevanza numerica hanno le fonti collegabili al significato di «Storicamente giudizio nel quale giudici ed altri funzionari civili e religiosi rendevano il conto del proprio operato, al termine del loro ufficio, nonché la certificazione che ne seguiva».

Ma oltre al fattore quantitativo, tale significato pare il più importante perché da questo discendono tutte le altre accezioni che hanno a che fare col gruppo semantico del «controllo, del rendimento del conto, della revisione e della vigilanza» e degli organi a che a tali attività sovrintendono, come pare potersi dedurre da un documento datato 1892, all'interno del quale possiamo leggere che tale istituto del diritto medievale seguiva le «tracce dell'uso romano».

È Lorenzo Meucci che nelle sue *Istituzioni di diritto amministrativo* nota quanto sotto riportato:

[...] Nel medio evo è nota, nella storia de'municipii italiani, la istituzione del sindacato sulle tracce dell'uso romano invalsa, che significava l'apertura di un processo contro il magistrato uscente di carica. Il processo continuava per un periodo di tempo stabilito, ordinariamente da 20 a 50 giorni, durante il quale il

⁷ Ivi, p. 54.

⁸ <https://www.tommaseobellini.it/#/>

⁹ G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Bologna 1966, pp. 1074-1076.

magistrato doveva rimanere sul posto. Oltre il conto che il magistrato doveva rendere ai Consigli, era fatta facoltà a chiunque credesse offeso o il proprio o il pubblico diritto di trarlo in giudizio innanzi al successore o ai giudici all'uopo eletti. Al quale effetto si riteneva anticipatamente al magistrato una parte dello stipendio. In Venezia si dava anche il sindacato a morte del magistrato per gli effetti pecuniari¹⁰.

Tale rendimento di conto era un «peso» talora imposto anche ai religiosi, come è stato infatti annotato redigendo la voce della banca dati *IS-LEGI*, sulla base di quanto è stato possibile verificare dalle parole del De Luca:

[...] Soggiace ancora questo vicario capitolare ad un peso al quale non è soggetto il vicario di un vescovo cioè di stare al sindacato e di rendere il conto dell'amministrazione, quando il nuovo vescovo così voglia, mentre espressamente lo dispone il Concilio¹¹.

L'espressione «essere o stare al sindacato» – come conferma Rezasco – aveva proprio il significato di «Essere sottoposto al giudizio del sindacato»¹².

Tra i contesti della banca dati *IS-LEGI*, questa espressione è attestata dalla fine del 1200 per oltre cinque secoli.

La troviamo infatti per la prima volta in un documento del 1298 e cioè nello *Statuto dell'Università ed Arte della Lana e di Siena*:

[...] Et li detti consoli e camarlengo et ogni altro ufficiale de la detta Arte, stia et stare debia tre dì a sindacato di po' la 'scita del loro officio¹³.

L'uso di questa espressione persiste, almeno nei testi consultabili in banca dati, fino alla fine del Settecento, anche se, come è possibile notare nel frammento sotto riportato, il significato originario di essere sottoposti ad un vero e proprio procedimento, per un tempo previsto («tre dì») pare già volgere verso un più generico dovere di rendere conto, per una eventuale «richiesta» di «persona querelante»:

[...] Con altro patto, che esso affittuario, sia tenuto e obligato, conforme promette, e s'obliga, fedelmente esercitare detto ufficio di Mastrodattia, e ricevere le scritture

¹⁰ L. Meucci, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino (Roma-Firenze), 1892, p. 232.

¹¹ G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, XIV, Roma 1673, p. 116.

¹² G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano*, cit., p. 1075.

¹³ *Statuto dell'Università ed Arte della Lana e di Siena*, in F. Polidori (cur.), *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna 1863, p. 146.

per inventario, e quelle consignare nel fine di detta condotta e stare al sindacato ad ogni semplice richiesta di qual si sia persona querelante, tanto per cause civili, quanto criminale e miste [...]¹⁴

Ma tale controllo poteva costituire un vero e proprio «freno» alla attività dei giudici, come racconta sempre il De Luca:

[...] Overamente in occasione della discussione della cause in piena Segnatura di Grazia, il Papa può venire in cognizione di molte cose, e in che maniera la giustizia sia amministrata; E secondariamente perché questo così pubblico, e solenne esame delle cause, cagiona non poco freno alli Giudici e ai Magistrati mentre sanno di stare esposti a si fatto congresso avanti il Principe sovrano come per una specie di Sindacato con l'obbligo di dover rendere conto delli gravami delli quali le parti si richiamino¹⁵.

Inoltre, con tale termine talora si designava anche il «certificato di stima» che veniva rilasciato, o negato al magistrato, dalle autorità a ciò preposte, al termine delle procedure di controllo. È quello che pare possa apprendersi consultando i frammenti tratti dal *Codice di procedura penale per il Portogallo*:

[...] I sindacati consistono in certificati di stima, e di soddisfazione pubblica, che loro sono o rilasciati o negati dalle autorità, che a questo oggetto a ogni gerarchia di magistrati la legge designa¹⁶.

Riportiamo, ad ulteriore conferma di questo primo significato i seguenti sintagmi fraseologici che documentano l'ambito d'uso del termine:

ammettere al sindacato, andare ai Sei per sindacato¹⁷, aprire il sindacato, assistere al sindacato, assolvere nel sindacato, dare (il) sindacato, esaminare nel sindacato, esporsi al sindacato, esposto al sindacato, essere imputato nel sindacato, essere tenuto in (o nel) sindacato, fare (il) sindacato, fatto del sindacato, imputare nel sindacato, istituzione del (o di) sindacato, pubblico sindacato, rendere conto nel sindacato, ricevere il sindacato, ricorso del sindacato, scrivere il (o nel) sindacato, sindacato a morte del magistrato, sindacato del podestà, sindacato dell'esercizio di

¹⁴ U. Ubaldini, *Pratica de' notari o sia formulario d'instrumenti ...*, Napoli 1704, p. 80.

¹⁵ G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, XXVII, cit., p. 207.

¹⁶ G. Carmignani, *Progetto di Codice penale e di procedura criminale per il Portogallo*, art. 8, in *Scritti inediti*, vol. V, Lucca, 1852.

¹⁷ Si tratta probabilmente dell'antica magistratura fiorentina dei *Sei della Mercanzia*. Vedi G. Rezasco, cit., p. 1054.

preside, sindacato non renduto, soggetto al sindacato, sottoporre a sindacato, spacciare il sindacato, sperimentare in sindacato, stare al (a) sindacato, stato del sindacato, tempo del sindacato, tenere il sindacato, tenuto al sindacato, testimonianza del sindacato, ufficio di (del) sindacato.

La parola assume poi un generico significato di «controllo» ed è tuttora usata frequentemente con questo senso.

Per questo motivo è stata creata in banca dati la seguente accezione: «Controllo, esame, giudizio, verifica, vigilanza; revisione dell'altrui operato, nonché, talora, il documento che ne deriva».

I seguenti sintagmi fraseologici sembrano confermare questo ampliamento semantico della parola, che da specifico controllo sull'operato di alcuni pubblici funzionari, pare abbracciare nuove forme di controllo (economico, politico, morale, disciplinare ecc.) fino ad arrivare ad una accezione molto moderna di «sindacato dell'opinione pubblica»¹⁸:

assoggettare a sindacato, avere il sindacato, chiedere il sindacato, commissariato per il sindacato, commissione (centrale) di sindacato, dare (il) sindacato, dare effetto al sindacato, dicastero di revisioni e sindacati, dipartimento delle revisioni e sindacati, diritto di sindacato, domanda di sindacato, editto sopra i sindacati, esercitare il sindacato, esposto al sindacato, forma di sindacato, giudizio di sindacato, mancare il sindacato, operazione di sindacato, redigere il sindacato, rendere conto nel (al) sindacato, sentenza di sindacato, sindacato amministrativo, sindacato degli (sugli) atti, sindacato degli organi giudiziari, sindacato del governo, sindacato del parlamento, sindacato dell'autorità pubblica, sindacato dell'opinione pubblica, sindacato della (corte di) cassazione, sindacato della contabilità, sindacato della corte dei conti, sindacato della pubblica amministrazione, sindacato di legittimità, sindacato di opportunità, sindacato di società commerciale, sindacato disciplinare, sindacato economico, sindacato giudiziario, sindacato giurisdizionale interno, sindacato locale, sindacato morale, sindacato politico, sindacato preventivo, sindacato sul merito, sindacato sulla costituzionalità, sindacato tecnico, soggetto al sindacato, sotto il sindacato, sottoporre a sindacato, sottrarre al sindacato, ufficio delle revisioni e sindacati, ufficio di (del) sindacato

¹⁸ F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, II, Torino 1909, p. 81. La frase che è stata inserita come rilevante nella banca dati è tratta da un contesto dove è possibile leggere che i nomi dei parlamentari assenti, senza giustificato motivo, dalle sedute del parlamento venivano pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, ma che tale sanzione era l'unica «per chiamare al sindacato della opinione pubblica i rappresentanti che trascurano il proprio dovere od obbligano a forzati scioperi il Parlamento».

Come si può notare dalla fraseologia sopra riportata, sono state associate a tale significato anche una serie di espressioni che identificano le strutture preposte a tali controlli. Si tratta di commissioni, dicasteri, dipartimenti, uffici.

Nell'ambito del medesimo gruppo semantico del «controllo» è da ricondurre un significato ulteriore della parola, che è stato identificato tra le risorse documentarie della banca dati.

Si tratta del significato che associa alla parola un «organo che esercita una attività di controllo, di revisione o di vigilanza» per lo più in ambito finanziario.

La fraseologia connessa a tale significato, ovviamente sempre consultabile in banca dati, è qui di seguito riportata:

componente il sindacato, deliberazione del sindacato, dimissioni del sindacato, funzioni del sindacato, istituire un sindacato, rappresentante del sindacato, sindacato dei mediatori, sindacato dei pubblici mediatori, sindacato di borsa, ufficio di (del) sindacato.

Non sfuggirà, a chi consulta la banca dati, che tale significato è attestato in documenti molto più recenti (1861-1935).

Come già anticipato, tale sostantivo, ha anche ulteriori significati che sono riconducibili alla parola «sindaco» che, come noto, «nell'organizzazione comunale dell'età intermedia» era una autorità che, oltre a rappresentare giuridicamente il Comune, svolgeva varie mansioni quali quella di «conservatore delle leggi, dei bandi e degli statuti» o di «riscossione delle imposte, manutenzione delle strade, denuncia dei malefici»¹⁹.

Inoltre, sempre «sindaci» erano i rappresentanti di stati e comuni nelle missioni diplomatiche, ed erano, talora, così nominati anche procuratori legali e curatori²⁰.

Ed infatti molti contesti documentano che «sindacato» era anche un «Mandato, procura, ma anche incarico formale conferito per lo più, a funzionari e ambasciatori del Comune».

La fraseologia, come spesso accade, documenta tale significato:

avere il sindacato, carica del sindacato, carta del sindacato, fare (il) sindacato, mandare il sindacato, prolungare il sindacato, rinnovare sindacato, sindacato largo, sindacato pieno, strumento del sindacato.

¹⁹ S. Battaglia, *Grande dizionario*, cit., p. 56.

²⁰ Ivi, p. 57.

Questo incarico era dunque conferito a messi pubblici, funzionari, ambasciatori al fine di gestire patti, accordi, tregue. Sembra questo il contesto nel quale la parola è usata in questi testi di inizi del 1300²¹:

Ser Gano Palmieri, Duccio Tosci et Giovanni di Muzo Beninati, gli ufficiali sopra la triegua di San Gimignano salute. Sappiate che noi siamo achonci a fare la triegua col Comune di Pisa e per ciò fare si mandammo l'altrieri a Muzino due sindacati, l'uno a fare la triegua secondo i patti vechi secondo che elli ci scrisse, e l'altro a promettere al sindaco del Comune di Pisa in quantità di VC flor. d'oro (...)

Dello stesso anno (1316) un ulteriore esempio tratto dalla *Lettera a Muzzino di Cola* del 1316:

E dintorno a questo sia savio, fanne lo meglio che puoi sì che tu n'abbi honore. Tutta volta per questo non rimanga la triegua che tu no' la fermi. E a ciò compiere si ti mandiamo lo sindacato pieno e largo senza neuna exceptione (...)²².

In altri documenti, che pure sono stati collocati sotto tale accezione, la ricostruzione del significato è più difficile. È il caso di un frammento del 1324 tratto dagli *Ordinamenti di Giustizia del Popolo e Comune di Firenze*²³, in cui si scrive:

Salvo che i popolani i quali non fossono presenti a le dette pene in neuno modo sieno tenuti, in cotal modo che infra quindeci dì da poi che saranno tornati a la cittade overo al contado di Firenze, facciano ne' detti sindacati sé scrivere; le quali promessione, scritte e sindacati ciascuno due anni si debbiano rinnovare cioè del mese di novembre (...)

Altri cittadini, però, non potevano avere simili funzioni e quindi ricoprire determinate ruoli, come pare potersi desumere dai medesimi *Ordinamenti di Giustizia del Popolo e Comune di Firenze*²⁴:

Ancora che neuno de' grandi de la cittade si faccia scrivere ne' detti sindacati sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, e se scritto si trovasse, sia avuto per non scritto,

²¹ Lettera scritta dagli ufficiali sopra la tregua di San Gimignano a ser Gano Palmieri, Duccio Tosci e Giovanni di Muzo Beninati il 9 luglio 1316, in A. Castellani, *Testi Sangimignanesi del secolo XIII e della prima metà del secolo XIV*, Firenze 1956, p. 148.

²² A. Castellani, *Testi sangimignanesi del secolo XIII e della prima metà del secolo XIV*, cit., p. 146.

²³ P. Emiliani-Giudici, *Storia dei comuni italiani*, Firenze 1866, p. 86.

²⁴ Ivi.

e sé quindi si faccia levare, e messer lo Capitano e li suoi Judici cotale grande quindi facciano levare a petizione di lui overo d'altra qualunque persona; e quello medesimo sia fatto e osservato de' grandi del contado (...)

Ovviamente tale incarico poteva riguardare la gestione di uffici pubblici, ma anche la trattazione di faccende private, come pare evincersi da questa lettera di Migliorati datata 8 luglio 1401²⁵:

Honorevole padre. Pregavi facciate dare a Messere Nicholao le lectere, ch'io li mando legate con questa, le quali sono risposta di quello è seguito del sindacato di quello iniquo Podestà fece di Saona. Messer Nicholao mandò un messo proprio a Savona, non possendovi andare elli né io, a quelli procuratori e persone che ci s'erano proferti aoperarsi in questo sindacato di fare riavere le cose rubate a Messer Nicholao e appresso di aver ristoro de' suoi danni in qualche parte (...)

Anche in un ulteriore documento del 1402, «sindacato» sembra assumere il significato di «procura», «mandato». Nella lettera di Ser Lapo Mazzei a Francesco Datini è infatti possibile leggere²⁶:

E ora sono iscusato a te a' compagni della promessa io v'avea fatta di prolungare il sindacato; che in questo di si dovea raunare la brigata maggiore de' mercanti. Io penso farla sostenere: nell'altra brigata era già vinto (...)

Ma come abbiamo già anticipato, lo studio del lemma «sindacato», attraverso i documenti della banca dati *IS-LEGI* offre anche alcune sorprese.

Il riferimento è a due documenti che sembrano attestare un significato molto specialistico di tale termine.

Come detto, anticamente il sindaco era un importante funzionario dei comuni e di altre entità territoriali (quali ad esempio borghi, contadi, podesterie, terre)²⁷ e questo funzionario esercitava evidentemente la propria funzione in una circoscrizione territoriale denominata appunto «sindacato».

È quanto pare suggerire questo documento del 1555²⁸:

²⁵ R. Piattoli, *La mala ventura di Niccolò Migliorati da Prato, Vicario del Podestà di Savona. Documenti e note a seguito dello studio pubblicato nel vol. XII di questi Atti Sociali (1930)*, Savona 1934, p. 274.

²⁶ L. Mazzei, *Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV. Con altre lettere e documenti*, Cesare Guasti (cur.), II, Firenze 1880, p. 10.

²⁷ La fraseologia visualizzabile per la parola «sindaco» nella banca dati *IS-LEGI* è molto eloquente.

²⁸ R. Nuti, *Inventario dell'archivio antico del Comune*, in «Archivio storico pratese», XI, 1933, p. 42.

Distinctione della terra di Prato co' suoi sobborghi in octo porte, et così in octo sindacati, co' lor nomi vocaboli et confini moderni et nominationi di tutte le ville del Contado di decta Terra ecc. (...)

Tale significato pare essere suffragato da un passo del *Dizionario legale* di Liberatore che alla voce «Ascrizione marittima» scrive²⁹:

Era la coscrizione, leva, marcia e condotta degli uomini di mare di ogni classe. Essa ha luogo nelle coste marittime del Regno. Per i dominí al di qua del Faro queste Coste furono divise in tre Circondarij, nove distretti e settantadue sindacati.

5. *Note conclusive*

L'analisi dei significati, ancora in uso o oramai perduti del termine «sindacato», ha ancora una volta, messo in evidenza l'importanza di risorse linguistiche accessibili via web, non solo da un pubblico di studiosi.

La panoramica storica, offerta dal variare dei significati di tale termine ha portato alla luce antiche istituzioni, come quelle dei funzionari addetti al controllo e alla verifica dell'operato di importanti magistrature che ancora parlano all'attualità di alcuni problemi presenti nelle nostre società.

In un momento in cui nelle nostre società è sempre più forte il pericolo di abbandonare «la propria memoria storica» e di non riuscire più a vedersi «come un prodotto della storia», ma anzi di identificare «la propria tradizione solo nella modernità, e cioè in valori dati per indiscutibili»³⁰, appare sempre più importante che la ricerca storica si avvalga di strumenti che mettano in grado gli studiosi, gli studenti e tutti i cittadini di consultare direttamente tutte le fonti specie «in un paese, nel quale è molto difficile e faticoso giungere a contatto con i testi e i documenti»³¹.

A tal fine è auspicabile che il patrimonio, non solo terminologico, costituito dalle risorse della banca dati *IS-LeGI* possa essere confrontato con alte basi di dati, come successo di recente con la banca dati *DoGI*, e anche arricchito dalla consultazione integrata di altre basi dati, anche multidisciplinari, «al fine di realizzare uno spazio di ricerca integrato e condiviso che possa essere strumento

²⁹ P. Liberatore, *Dizionario legale*, Napoli 1834, p. 39. A pagina 327 dello stesso dizionario Liberatore dice che i sindaci comunali succedettero nelle funzioni ai sindaci marittimi.

³⁰ S. Settis, *Futuro del «classico»*, Torino 2004, p. 9.

³¹ A. Prospero, *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*, Torino 2021, p. 7.

utile per analizzare e valutare l'origine e le evoluzioni di cui il linguaggio giuridico è oggetto nei secoli»³².

6. Bibliografia

- S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1990.
- A. Cammelli, S. Conti, G. Peruginelli, F. Romano, *L'evoluzione storica del linguaggio giuridico: un caso di studio tra due banche dati*, in Elena Chiocchetti, Natascia Ralli (cur.), *Risorse e strumenti per l'elaborazione e la diffusione della terminologia in Italia*, Bolzano 2022.
- G. Carmignani, *Scritti inediti*, Lucca 1852.
- A. Castellani, *Testi Sangimignanesi del secolo XIII e della prima metà del secolo XIV*, Firenze 1956.
- G. Devoto, G. C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze 1990.
- G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Roma 1673.
- P. Emiliani-Giudici, *Storia dei comuni italiani*, Firenze 1866.
- C. Guasti (cur.), *Ser Lapo Mazzei. Lettere di un notaio a un mercante del secolo XIV. Con altre lettere e documenti*, II, Firenze 1880.
- C. Hagège, *Morte e rinascita delle lingue: diversità linguistica come patrimonio dell'umanità*, traduzione di Luisa Cortese, Milano 2002.
- P. Liberatore, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e dei modi di dire usati nell'antica e nuova legislazione canonica civile penale amministrativa secondo l'ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie. Sonovi aggiunte le più importanti voci della medicina e chirurgia legale*, Napoli 1834.
- L. Meucci, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino (Roma-Firenze) 1892.
- R. Nuti, *Inventario dell'archivio antico del Comune*, in «Archivio storico pratese», XI (1933).
- R. Piattoli, *La mala ventura di Niccolò Migliorati da Prato, Vicario del Podestà di Savona. Documenti e note a seguito dello studio pubblicato nel vol. XII di questi Atti Sociali (1930)*, Savona 1934.
- F. Polidori (cur.), *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna 1863.
- A. Prosperi, *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*, Torino 2021.

³² A. Cammelli, S. Conti, G. Peruginelli, F. Romano, *L'evoluzione storica del linguaggio giuridico: un caso di studio tra due banche dati*, in Elena Chiocchetti, Natascia Ralli (cur.), *Risorse e strumenti per l'elaborazione e la diffusione della terminologia in Italia*, Bolzano 2022, p. 199.

- F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, II, Torino 1909
- G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Bologna 1966.
- F. Romano, A. Cammelli, *Strumenti e metodi per lo studio della lingua del diritto. le attestazioni del termine «mandato» nei documenti giuridici antichi e contemporanei*, in Luca D'Onghia e Lorenzo Tomasin (cur.), *Etimologia e storia di parole, atti del XII Convegno ASLI, Firenze, Accademia della Crusca, 3 novembre 2016*, Firenze 2018, pp. 519-527.
- F. Romano, *Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano: i significati del termine «disposizione»*, in «Informatica e diritto», XXII/2 (2013), pp. 121-135.
- F. Romano, M.T. Sagri, «Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici del Cnr», in «Historia et ius», XIII/1 (2012).
- F. Romano, E. Tombesi, *Documenti giuridici digitali per la storia del diritto e la lessicografia, in Italiano digitale*, XXI/2 (2022).
- S. Settis, *Futuro del «classico»*, Torino 2004.
- N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino 1929.
- U. Ubaldini, *Pratica de' notari o sia formolario d'instrumenti ...*, Napoli 1704.